

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

(Causa C-257/12)

(2012/C 217/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Sky Italia Srl

*Convenute:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 24 maggio 2012 — Vodafone Omnitel Nv/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**

(Causa C-258/12)

(2012/C 217/29)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Vodafone Omnitel Nv

*Convenuta:* Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni comunitarie di settore, in particolare le disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/20/CE <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretate come ostative alla disciplina nazionale anch'essa richiamata, in particolare la legge n. 266 del 2005, anche per come in concreto applicata in sede regolamentare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); GU L 108 pag. 21.

**Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-263/12)

(2012/C 217/30)

*Lingua processuale: il greco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Ellinikós Chrysós SA, giudicato illegale e non compatibile con il mercato interno, conformemente all'articolo 1 della decisione della Commissione del 23 febbraio 2011 [notificata con il numero C(2011) 1006], e, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure prese in ottemperanza di tale articolo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di detta decisione e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

1) Il 23 febbraio 2011 la Commissione ha deciso che l'aiuto di Stato dell'importo di EUR 15,34 milioni, concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a favore dell'Ellinikós Chrysós SA, con la vendita di attivi e di terreni a un prezzo inferiore al loro valore e la rinuncia ad esigere le tasse relative allo scopo di salvaguardare l'occupazione e l'ambiente e di creare un incentivo per i potenziali acquirenti delle Miniere Cassandra, non è compatibile

con il mercato interno <sup>(1)</sup>. Con la medesima decisione la Commissione ha chiesto alla Repubblica ellenica di recuperare dal beneficiario il suddetto aiuto maggiorato degli interessi. Alla Repubblica ellenica è stato fatto altresì obbligo di tenere informata la Commissione delle misure adottate per mettere in atto detta decisione.

- 2) La Repubblica ellenica ha chiesto una proroga del termine di due mesi, durante i quali trasmettere le informazioni, che la Commissione non le ha accordato per mancanza di motivi che la giustificassero.
- 3) Nonostante le lettere di sollecito della Commissione del 19 maggio 2011 e del 14 luglio 2011 all'attenzione della Repubblica ellenica, nulla è stato comunicato alla Commissione, entro il termine impartito, in merito all'adozione di misure di attuazione della sua decisione.
- 4) L'8 maggio 2012 le autorità greche hanno notificato alla Commissione la propria lettera del 25 aprile 2012 con la quale intimavano alla società Ellinikós Chrysós S.A. la restituzione dell'aiuto di Stato in questione entro il termine di 30 giorni. La Commissione sottolinea, tuttavia, che detta lettera non fa menzione dell'importo da recuperare. Significativo è che, sebbene la Commissione avesse calcolato l'importo principale dell'aiuto di Stato in detta decisione, le autorità elleniche non hanno calcolato l'entità degli interessi, come avrebbero dovuto, né vi fanno cenno nella richiesta da loro indirizzata alla società. Ad ogni modo, questa prima reazione delle autorità greche ha avuto luogo solamente 14 mesi dopo la decisione della Commissione e da allora la Commissione non ha ricevuto nessun'altra informazione circa il recupero dell'aiuto di Stato controverso.

<sup>(1)</sup> Articolo 1 della decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l'aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Ellinikós Chrysós SA.

## Ricorso proposto il 7 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-286/12)

(2012/C 217/31)

*Lingua processuale: l'ungherese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e K. Talabér-Ritz, agenti)

*Convenuta:* Ungheria

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che l'Ungheria, avendo adottato un regime nazionale che impone la cessazione diretta dell'attività professionale di giudici, pubblici ministeri e notai che abbiano rag-

giunto l'età di 62 anni, il quale comporta una differenza di trattamento in ragione dell'età non giustificata da legittimi scopi e, comunque, non necessaria e adeguata rispetto agli obiettivi perseguiti, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli articoli 2 e 65, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

— condannare l'Ungheria alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Ai sensi della normativa ungherese relativa all'età massima obbligatoria applicabile ai giudici, ai pubblici ministeri e ai notai, le funzioni di coloro che esercitano tali professioni cessa automaticamente una volta che questi ultimi raggiungono un'età specifica — allo stato 62 anni — mentre precedentemente gli interessati potevano continuare ad esercitare le proprie funzioni fino a 70 anni. La normativa di cui trattasi prevede che se i giudici e i pubblici ministeri hanno raggiunto la nuova età massima obbligatoria prima del 1° gennaio 2012 le loro funzioni cessano alla data del 30 giugno 2012, mentre le funzioni di coloro che raggiungono detta età tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 cessano alla data del 31 dicembre 2012. La riduzione da 70 a 62 anni dell'età massima obbligatoria si applicherà ai notai a far data dal 1° gennaio 2014.

La Commissione invoca, a sostegno del suo ricorso per inadempimento, i seguenti motivi e argomenti.

In primo luogo la Commissione ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi costituisca una differenza di trattamento in ragione dell'età ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, in quanto i giudici, i pubblici ministeri e i notai che abbiano raggiunto la nuova età massima obbligatoria sono oggetto di un trattamento meno favorevole rispetto a tutte le altre persone in attività che non abbiano ancora compiuto l'età di cui trattasi.

Perché a una disposizione che comporta una differenza di trattamento fondata sull'età non sia applicabile il divieto di discriminazione essa deve soddisfare i presupposti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva. Dal momento che tale disposizione implica una differenza di trattamento in ragione dell'età, da una parte deve essere oggettivamente giustificata da uno scopo legittimo e, dall'altra, i mezzi posti in essere al fine di raggiungere tale scopo devono essere adeguati e necessari (principio di proporzionalità).

A tale riguardo la Commissione osserva che gli obiettivi sottesi alle disposizioni di cui trattasi non sono espressamente indicati e che non è nemmeno possibile individuarli a partire dal contesto, il che è di per sé costituisce una violazione della direttiva, dal momento che questa circostanza impedisce il controllo giurisdizionale della legittimità e della proporzionalità delle disposizioni in oggetto. Per quanto riguarda la legittimità delle finalità dedotte nel corso del procedimento di infrazione, la Commissione sostiene che solo gli scopi atti a giustificare che si deroghi al principio del divieto delle discriminazioni in ragione dell'età sono obiettivi che rientrano nell'ambito della politica sociale.